

# **S T U D I O   L E G A L E**

*Lavoro - civile - amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it)

**Alla Procura Regionale della Corte dei Conti  
sez giurisdizionale per la Regione Lazio  
Via Baiamonti 25 Roma**

**Al Direttore Generale ASL FR-  
Dott.ssa Pier Paola D'Alessandro**

**Al Direttore Amministrativo aziendale  
Dott.ssa Eleonora Di Giulio**

**Al Direttore Sanitario aziendale  
Dott.ssa Simona CARLI**

**Al Dirigente amministrativo AAGG  
Dott.ssa Paola Tigani**

**Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare ed esporre quanto di seguito.**

Con ricorso ex art.28 St. Lav. depositato in data 6.3.2021, il Sindacato Provinciale F.I.A.L.S., Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità di Frosinone, ha chiesto di accertare e dichiarare che il comportamento datoriale che ha comportato l'adozione da parte della A.S.L. di Frosinone della delibera n.162 del 05 marzo 2021 (esternalizzazione del servizio di ausiliariato in ambito aziendale, per il valore di 9 milioni di euro per quattro anni), di fatto, ha impedito e/o, comunque, limitato l'esercizio dell'attività sindacale dell'organizzazione ricorrente e, per l'effetto, ha chiesto di dichiarare l'antisindacalità della denunciata condotta posta in essere dalla convenuta, consistita nella omessa informazione/confronto/concertazione sindacale in relazione all'adozione dei relativi provvedimenti.

Per l'effetto, il sindacato ha chiesto di ordinare alla A.S.L. di Frosinone di cessare dal porre in essere simili comportamenti e di rimuoverne gli effetti, attraverso la revoca e/o annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione di detto provvedimento, nonché di tutti gli atti consensuali, emessi in violazione delle norme contrattuali disciplinanti i diritti e prerogative delle organizzazioni sindacali. Ha poi chiesto di ordinare alla A.S.L. di Frosinone di promuovere immediatamente la informazione/consultazione sindacale sulle materie per cui è causa e di astenersi, sino

all'esaurimento del confronto, da iniziative unilaterali e di ordinare l'affissione del decreto emesso sui quotidiani individuati dal Giudicante e/o nelle bacheche sindacali esistenti negli spazi dell'azienda convenuta.

Detto ricorso veniva notificato alla ASL di Frosinone in data 15 marzo 2021 con fissazione udienza per comparizione delle parti al 24 marzo 2021.

In data 23 marzo 2021, la ASL adottava delibera di conferimento incarico n 223 del 23 marzo 2021 (con proposta del Dirigente della SC AAGG ed il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore Generale) ad un legale esterno. In detto provvedimento può leggersi che :

l'Atto Aziendale con il quale sono state definite le funzioni attribuite ai Responsabili delle Strutture le rispettive competenze;

la nota prot. n. 5161 del 04/03/2021 a firma del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elconora Di Giulio con la quale sono state conferite alla Dott.ssa Paola Tiganì le funzioni di Dirigente Amministrativo della Struttura Affari Generali e della Struttura Affari Legali.

RILEVATO CHE con ricorso ex art. 28 L. 300/1970 il Sindacato Provinciale FIALS di Frosinone ha chiesto di dichiarare la presunta antisindacabilità della condotta aziendale circa l'adozione dell'atto deliberativo n. 162/2021 riferito alla procedura di affidamento del servizio di ausiliario per le esigenze aziendali per un valore triennale di € 9.000.000,00 e per l'effetto ordinare la revoca/annullamento di detto provvedimento, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari;

PRESO ATTO della nota prot. 6388 del 16/03/2021 a firma dei legali intranei Avv.ti Francesco Manzi e Stefano Cavaliere in cui ritiene opportuno e necessario affidare l'incarico ad un Legale esterno;

VISTE le Linee Guida Delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018 con particolare riferimento ai principi di efficienza ed efficacia, nonché l'art. 7 n. 4) del Regolamento per l'Attività Legale e la Tutela in Giudizio di questa ASL approvato con deliberazione n. 365/2020;

RITENUTO opportuno pertanto incaricare come da indicazione sulla nota prot. 6388/2021 della Direzione Generale aziendale, l'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini;

CONSIDERATO CHE in data 03 Aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto n. 55 del 10/03/2014 che disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali;

ATTESO CHE l'Avv. Russo Valentini ha inviato i dati della polizza assicurativa ed il preventivo in merito all'opera da espletare dell'importo pari ad € 4.765,50 oltre accessori di legge per un totale di € 6.953,44 risultati conformi secondo lo scaglione di riferimento e degli abbattimenti indicati nel regolamento vigente;


VISTO

## PROPONE

- 1) di conferire, su indicazione della Direzione Generale vista l'annotazione alla nota prot. 6388/2021, all'Avvocato *Maria Rosaria Russo Valentini* il mandato per la costituzione di questa Azienda dinanzi al Tribunale di Frosinone, nel giudizio ex art. 28 L. 300/1970 promosso dal Sindacato provinciale FIALS, con udienza fissata per il 24 marzo 2021, conferendo allo stesso professionista ogni facoltà di legge;
- 2) di conferire altresì l'incarico volto al recupero stragiudiziale degli importi che, nell'eventualità di accoglimento delle domande di questa Azienda, il Giudice indicherà come dovuti dalla parte o dalle parti soccombenti. Il Difensore e la ASL convengono che il compenso concordato e relativo alla attività giudiziale è comprensivo della prestazione, accessoria ed eventuale, del recupero stragiudiziale degli importi di soccombenza;
- 3) di conferire altresì - visto l'art. 8 lettera E) del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale agli avvocati esterni - in caso di Sentenza favorevole alla ASL, l'incarico volto al recupero della sorte capitale, degli interessi maturati e maturandi, delle spese legali, autorizzando con il presente atto il Legale Fiduciario a dichiararsi antistatario negli atti necessari affinché possa acquisire un autonomo titolo per il soddisfacimento delle eventuali competenze e spese liquidate dal Giudicante e con espressa rinuncia dello stesso a chiedere ulteriori oneri a carico dell'Azienda;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 6.953,44 lorda sul Fondo Oneri e Contenzioso da liquidare al personale n. 202020201;
- 5) di riconoscere, ove richiesto dal Professionista, in attuazione del nuovo Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 365/2020 allegato 1, art. 8 lett. C, un anticipo sulle spese di lite per un ammontare pari ad 1/5 del compenso sopraindicato, oltre eventuali spese vive per contributo unificato;
- 6) di imputare l'eventuale anticipo sulle spese di lite, oltre le spese vive per contributo unificato, sul conto economico 502020203;
- 7) di riservarsi di liquidare, con successivo atto, a presentazione della Fattura definitiva, il saldo delle spettanze professionali, saldo che dovrà essere preceduto da progetto di parcella.
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dall'art. 37 D. Lgs. N. 33/2013, circa la trasparenza della P.A., anche nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

*Dott.ssa Paola Tigan*



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione-proposta che precede;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto il Parere del Funzionario addetto al controllo di budget;


Visto il parere del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata rendendola disposta.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro*



Sta di fatto che l'indomani di detta delibera, l'avv. Russo si è costituita in udienza deducendo che con la comunicazione del 24.3.2021 l'Azienda aveva convocato le rappresentanze sindacali provinciali e aziendali ex art.5, comma 3, lett. f), CCNL Comparto Sanità pubblica per il confronto sulla deliberazione n.162 del 5.3.2021 per il giorno 30.3.2021, osservando che il disguido della mancata convocazione delle rappresentanze sindacali era nato da un malinteso ed ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Segnatamente, nella comparsa di costituzione di n. 04 pagg si deduceva:

*<<Probabilmente è sulla base di questa situazione pregressa e consolidata, le cui ragioni sono ben più precipitate nell'attuale situazione pandemica che hanno reso la necessità di personale ausiliario aggiuntivo un'emergenza vera e propria e indiscutibile, che il competente Servizio del Personale ha, inavvertitamente, "saltato" la comunicazione "previa" ai Sindacati per dare la più sollecita attuazione possibile ad una regolare gara d'appalto per l'approvvigionamento di personale ausiliario, attuando l'apposita autorizzazione data dalla Regione Lazio con DGR 1045 del 30/12/2020 (DOC. 8). Nessuna difficoltà, ovviamente, vi sarebbe comunque stata al Confronto anche in seguito, sul quomodo, per la migliore funzionalità organizzativa.*

*Visto il ricorso intestato, nessuna difficoltà al Confronto previo, e sollecito, per rispondere al bisogno di salute della popolazione. Di qui, la convocazione che si deposita (DOC. 2) unitamente alla sospensione della deliberazione DG n. 162 del 5/3/2021 in attesa del Confronto, e per un termine massimo di 10 giorni (DOC. 9).*

*Il Confronto viene aperto altresì sulla Proposta di deliberazione n. 220 del 15 marzo 2021 portante affidamento-ponte (DOC. 10).*

*P.Q.M.*

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione della materia del contendere, e quindi l'improcedibilità del ricorso.>>*

**Con decreto del Tribunale di Frosinone n 687/2021 nel dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così testualmente, ha dedotto:**

*<<All'udienza di discussione del 24 marzo 2021, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuta convocazione il giorno da parte della A.S.L. di Frosinone delle rappresentanze sindacali ex art.5, comma 3, lett. f), CCNL Comparto Sanità pubblica per il confronto sulla deliberazione della resistente n.162 del 5.3.2021, convocazione la cui omissione era stata denunciata dal sindacato ricorrente con la proposizione del presente giudizio.*

*Deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.*

*Le spese di causa - liquidate come precisato in dispositivo - vanno poste a carico dell'Azienda convenuta, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.*

*P.Q.M.*

*definitivamente pronunciando, così provvede:*

*1) dichiara cessata la materia del contendere;*

*2) pone a carico della A.S.L. di Frosinone le spese di lite, liquidato in €1.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario del sindacato ricorrente. Si comunichi.*

*Frosinone, 02/04/2021 Il Giudice del Lavoro Dott. Massimo Lisi>>*

Orbene, in sostanza, la Asl di Frosinone nella piena consapevolezza di far dichiarare la cessazione della materia del contendere (come si evince inequivocabilmente alla conclusioni stesse nella memoria di costituzione in giudizio aziendale e dalla convocazione delle OOSS

per il confronto, data 24 marzo 2021)e, dunque, riconoscendo le ragioni sindacali, ha ritenuto di conferire l'incarico defensionale ad un legale esterno (piuttosto che avvalersi dei legali interni) soprattutto laddove doveva richiedersi la cessazione della materia del contendere e dunque non necessitava alcuna particolare e/o approfondita difesa.

Non solo per redigere tale difesa è stato riconosciuto e corrisposto (con determina n 3040 del 26 aprile 2021) un compenso al legale esterno di € 6.953,44.

A tale somma va ad aggiungersi quella oggetto di condanna processuale di € 1.459,12, per un totale di € 8.412,56.

Orbene, si ritiene che tale somma configuri un danno erariale (attuale perché le somme sono state corrisposte) sia sotto il profilo dell'assoluta fondatezza del ricorso (riconosciuta dalla stessa difesa aziendale che ha provveduto all'adempimento sindacale del 'Confronto' ) per cui le spese processuali configurano danno erariale per evidente colpa grave, sia per la somma corrisposta per la difesa aziendale atteso che per dedurre la cessazione della materia del contendere perché veniva soddisfatta la richiesta sindacale, la ASL ben avrebbe potuto procedere con un proprio legale interno ovvero addirittura, avvalendosi di un proprio funzionario dipendente ex art 417 bis cpc.

Non solo la difesa non doveva essere conferita all'esterno (ad un legale del libero foro) ma la somma corrisposta e riconosciuta risulta anche oggettivamente eccessiva rispetto alla difesa effettuata ed al contenuto della stessa.

**Con la presente, pertanto, a fronte dell'esborso di € 8.412,56, si chiede, anche in considerazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità costituzionalmente imposti, le misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili del danno erariale cagionato previo accertamento della sussistenza o meno di una responsabilità personale per colpa grave/dolo**

**SI CHIEDE**

**Altresì, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p. di essere sentiti di persona dal Procuratore procedente per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora Codesta Onorevole Procura lo ritenesse opportuno, nonché di essere informati dell'eventuale archiviazione della presente istanza.**

Frosinone 06 maggio 2021

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Torasso